

OGGETTO: MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CARUGATE (MI) E SESTO SAN GIOVANNI (MI) – ATTO DI C.C. N. 18 DEL 17.03.2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17.03.2008 con la quale veniva approvata la convenzione per il servizio di Segreteria tra i Comuni di Sesto San Giovanni (MI) e Carugate (MI);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Carugate n. 16 del 18.03.08 avente ad oggetto “Approvazione della Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Carugate (MI) e Sesto San Giovanni (MI) e risoluzione consensuale della convenzione per il servizio di Segreteria comunale fra i Comuni di Carugate (MI) e Dolzago (LC)”

Dato atto che la convenzione approvata individuava come Comune Capo Convenzione il Comune di Sesto San Giovanni (MI);

Vista la nota Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma – n. 0030017 (P) del 17.4.2008 in atti - dalla quale emerge la necessità di modificare la convenzione in questione ed in particolare l’art. 4 – MODALITA’ OPERATIVE - perché contrastante con la deliberazione n. 175/2004 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia in parola, la quale prevede che “...la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all’ufficio e, quindi un unico sostituto nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare”;

Ravvisata la necessità di modificare conseguentemente l’art. 4 – MODALITA’ OPERATIVE – conformandolo a quanto indicato dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e precisamente nel testo di seguito riportato:

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Generale, le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Segretario del Comune di Sesto San Giovanni (MI), comune capo convenzione, quale Vice Segretario unico della convenzione nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Vice-Segretario, nonché in caso di vacanza del posto di Vice-Segretario, la sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata viene richiesta dal Sindaco del Comune Capo Convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ravvisata inoltre la necessità di modificare l’articolo 8 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO della convenzione in parola nel testo di seguito riportato, prevedendo la costituzione della Convenzione del Servizio di Segreteria dalla data di presa d’atto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) dalla data di presa d'atto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ai fini di cui alla presente convenzione, il Segretario, già nominato dal Sindaco di Sesto San Giovanni, dovrà assumere servizio sulla Segreteria Comunale dopo la nuova nomina da parte del Sindaco del Comune di Sesto san Giovanni e l'accettazione da parte del Segretario medesimo.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Al momento dello scioglimento della convenzione il Segretario titolare assume, senza l'adozione di alcun atto, la titolarità della Segreteria Comunale del Comune di Sesto San Giovanni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di competenza, in relazione al provvedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'Ufficio di Segreteria rimasto vacante.

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di modificare nel testo indicato in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, gli art. 4 – MODALITA' OPERATIVE - e 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglimento - della Convenzione in questione che, conseguentemente, assume il testo riportato nell'allegato "A", che si compone di n. 11 articoli stesi su n. 3 pagine;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) E CARUGATE (MI)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Sesto San Giovanni (MI) c.f. 02253930156, legalmente rappresentato dal Sindaco **Giorgio Oldrini** ed il Comune di Carugate (MI) c.f. 02182060158, legalmente rappresentato dal Sindaco **Umberto Gravina**, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con delibera di C.C. n. 18 del 17.03.2008, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Carugate con delibera di C. C. n. 16 del 18.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segretario in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Sesto San Giovanni e di Carugate provincia di Milano, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio del Segretario Comunale (Segreteria Comunale) ottenendo, fra l'altro, un significativo risparmio della relativa spesa.

La competenza ad assegnare le eventuali funzioni specifiche di cui al 4° comma, lettere d) ed e) dell'art.97 del D. Lgs. 267/2000 rimane in capo ad ognuno dei Sindaci che la eserciteranno secondo le esigenze organizzative del proprio Ente.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. In caso di assenza o di impedimento temporaneo

del Segretario Generale, le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Segretario del Comune di Sesto San Giovanni (MI), comune capo convenzione, quale Vice Segretario unico della convenzione nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Vice-Segretario, nonché in caso di vacanza del posto di Vice-Segretario, la sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata viene richiesta dal Sindaco del Comune Capo Convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare la presenza per il 50% dell'orario complessivo di servizio presso la ciascun Comune.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Sesto San Giovanni 50%
- Comune di Carugate 50%

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire la migliore esecuzione delle attività del Segretario Comunale e la puntuale attuazione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) dalla data di presa d'atto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ai fini di cui alla presente convenzione, il Segretario, già nominato dal Sindaco di Sesto San Giovanni, dovrà assumere servizio sulla Segreteria Comunale dopo la nuova nomina da parte del Sindaco del Comune di Sesto san Giovanni e l'accettazione da parte del Segretario medesimo.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Al momento dello scioglimento della convenzione il Segretario titolare assume, senza l'adozione di alcun atto, la titolarità della Segreteria Comunale del Comune di Sesto San Giovanni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di competenza, in relazione al provvedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'Ufficio di Segreteria rimasto vacante.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente Segreteria associata è classificata in classe 1B (popolazione compresa tra i 65.000 e i 250.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale e non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe 1B.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Il Sindaco - Dott. Giorgio Oldrini

Comune di Carugate (MI)
Il Sindaco - Umberto Gravina

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, IDV, COMUNISTI ITAL., SIN. DEMOCR. Astenuti: FI, AN, GR. PASINI PER SESTO. Assenti: LN.